

letto, approvato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE

Signature Not Verified  
Signed by ANDREA GULEMI  
on 02/07/2020 11:59:52 CEST

IL SEGRETARIO

Signature Not Verified  
Signed by MARIA CONCETTA  
CALDERONE  
on 01/07/2020 11:49:46 CEST



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Centro Civico dal \_\_\_\_\_

primo giorno festivo, a tutto il decimo giorno successivo.

Palermo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente Deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ a tutto il decimo giorno successivo.

Palermo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio ed all'Albo della Circoscrizione come sopra certificato, ai sensi del combinato disposto degli art.34 del Regolamento per il Decentramento, e 68 comma 2 dello Statuto

Palermo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**DELIBERAZIONE N° 96 DEL 01/07/2020**

**Seduta ordinaria in videoconferenza - mediante collegamento telematico a distanza**

**OGGETTO: Parere su: Approvazione modifiche al vigente Regolamento Tari approvato con Deliberazione di C.C. n. 254/2014.**

L'anno duemilaventi il giorno **01** del mese di **Luglio** alle ore **9.56** in Palermo, **Convenzionalmente** nella sala Consiliare della Sede Circoscrizionale sita in via F.sco La Colla n. 48 si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Circoscrizionale, convocato a norma delle vigenti norme di legge statutarie e regolamentari, dal Presidente con avviso n° **677021** del **25/06/2020**.

Dal verbale della seduta, al momento dell'adozione del presente provvedimento, il Consiglio Circoscrizionale risulta composto di seguenti Consiglieri:

<b>Il Presidente</b>		Presenti	Assenti
1	Santangelo Antonino		<b>X</b>
<b>I Consiglieri</b>			
2	Adelfio Giovanni	<b>X</b>	
3	Bruschetta Saverio	<b>X</b>	
4	Gulemi Andrea	<b>X</b>	
5	Ilardi Alfredo	<b>X</b>	
6	Prester Antonino	<b>X</b>	
7	Quartararo Giuseppe	<b>X</b>	
8	Rappa Giovanna		<b>X</b>
9	Tarantino Salvatore	<b>X</b>	
10	Terranova Francesco	<b>X</b>	
<b>TOTALE N°</b>		<b>8</b>	<b>2</b>

**Presiede la seduta Il Vice Presidente: Andrea Gulemi**

**Partecipa e assiste in qualità di Segretario la Sig.ra: Dott.ssa M.C. Calderone**

Il Presidente, verificato il numero legale per la validità della seduta, la dichiara aperta e sottopone al Consiglio Circostrizionale la seguente proposta di deliberazione:

**Premesso che** Il Dirigente del Settore Tributi Dott.ssa Maria Mandalà con Proposta n°15 prot.n° 637162 del 03/06/2020, e Deliberazione C.C. n° 256/2014 ha richiesto a questa Circostrizione un parere in ordine alla proposta di delibera in oggetto;

**Visto** l'art. 9 del Regolamento per il Decentramento il quale prevede, tra l'altro, che il Consiglio di Circostrizione esprima pareri obbligatori sui Regolamenti Comunali;

**Visto** le risultanze della discussione scaturita in Consiglio di Circostrizione sull'argomento di cui sarà redatto un processo verbale della seduta, il Presidente pone in votazione la Proposta di parere delibera **Parere su: Approvazione modifiche al vigente Regolamento Tari approvato con Deliberazione di C.C. n. 254/2014.**

Consiglieri scrutatori risultano essere i Signori **Adelfio, Tarantino, Bruschetta**

Dopo ampia discussione, si mette ai voti il parere di cui sopra;

Procedutosi alla votazione per appello nominale/alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra menzionati, è il seguente:

<b>Presenti</b>	<b>n. 8</b>
<b>Votanti</b>	<b>n. 8</b>
<b>Votano a favore</b>	<b>n. 6</b>
<b>Astenuti</b>	<b>n. 2</b>
<b>Voti contrari</b>	<b>n. 0</b>

Il Consiglio non/o approva la proposta in discussione

### **IL CONSIGLIO CIRCOSTRIZIONALE**

**Vista** la relazione sopra riportata;

**Visti** il parere per la regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 68 dello Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento per il Decentramento;

**Vista** la proposta del Presidente;

**Visto** il risultato della votazione;



## COMUNE DI PALERMO

Mod.CDC01

Archivio Segreteria Generale data ..... Cat ..... Fasc. .... Prot. n° ..... P.D.L. n° .....
--

O.D.G. n° .....
-----------------

DELIBERAZIONE C.C. n° .....
--------------------------------

**OGGETTO: Approvazione modifiche al vigente Regolamento Tari approvato con Deliberazione di C.C. n. 254/2014.**

SETTORE TRIBUTI	CONSIGLIO COMUNALE	
Proposta n° <b>15</b> Protocollo n° <b>637162</b> del <b>03/06/2020</b> Alla Ragioneria Generale Per il parere di regolarità contabile previsto dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Li 20/04/2020 Il FUNZIONARIO AMM.VO F.to Dott. Fabrizio La Malfa	Seduta del ..... <input type="checkbox"/> approvata <input type="checkbox"/> respinta <input type="checkbox"/> annotazioni: v.ultima pagina VOTI: PALESI/SEGRETI <input type="checkbox"/> Immediatamente eseguibile	
RAGIONERIA GENERALE		
Pervenuto il ..... n° ..... Alla Segreteria Generale IL DIRIGENTE F.to Dott. Bohuslav Basile		
SEGRETARIA GENERALE		
<table border="1"> <tr> <td>Prot. n° _____</td> </tr> </table>	Prot. n° _____	Al Settore/Ufficio proponente E,p.c.: _____ _____ _____
Prot. n° _____		
Si trasmette copia conforme della deliberazione di cui all'oggetto significando che la stessa è stata pubblicata all'Albo Pretorio ed è divenuta esecutiva, come risulta delle certificazioni apposte sul retro della stessa.		
Li .....	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELIBERE .....	

ALLEGATO B

**ANNOTAZIONI:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**COMUNE DI PALERMO**

Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate

**Settore Tributi**

Servizio Tari

**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI C.C.***(Costituita da n°2 fogli, oltre il presente, e da n°3 allegati)***OGGETTO Approvazione modifiche al vigente Regolamento Tari approvato con Deliberazione di C.C. n. 254/2014.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Fabrizio La Malfa  
f.lamalfa@comune.palermo.it

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to D.ssa Maria Mandalà  
ma.mandala@comune.palermo.it

Li 03/06/2020

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91ss.mm.ii e art. 4, comma 3 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con Deliberazione di C.C. n° 198/2013)

 VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to D.ssa Maria Mandalà  
ma.mandala@comune.palermo.it

DATA 03/06/2020

DATA 03/06/2020

VISTO: L'ASSESSORE  
f.to Ing. Roberto D'Agostino**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)

 VISTO: si esprime parere favorevole prot. del VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Dott. Bohuslav Basile

DATA 03/06/2020

**Controdeduzioni dell'Ufficio Proponente alle osservazioni di cui al Parere di regolarità Contabile e/o rese dal Segretario Generale:** osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n. delParere di regolarità tecnica confermato SI  : NO {  Gs nota mail prot. n° del {  Gs nota mail prot. n° del{  Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)**ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA C.C. n°..... del .....**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....

Il Dirigente del Servizio TARI, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

**OGGETTO: Approvazione modifiche al vigente Regolamento Tari approvato con Deliberazione di C.C. n. 254/2014.**

## **II DIRIGENTE**

**PREMESSO** che con deliberazione n. 254 del 26/09/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari)";

**CONSIDERATO** che:

- ✓ l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 della L. 147/2013 e s,m,i,;
- ✓ l'art. 1, comma 784 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 attribuisce immediata efficacia esecutiva agli avvisi di accertamento dei tributi locali;
- ✓ l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall'art. 15 bis del D. L. 34/2019 stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"*;
- ✓ l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dall'art. 15 bis del D. L. 34/2019 prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,*

*con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- ✓ che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevedeva, per l'anno 2020, l'approvazione del regolamento Tari entro la data del 30 aprile 2020;
- ✓ l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001 prevede che:
  - il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
  - i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- ✓ l'art. 107 c. 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, modificato dalla L. 24 aprile 2020 n. 70, prevede che *“Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.”* ;
- ✓ dall'anno 2014 sono intervenute sentenze/ordinanze di cassazione interpretative delle varie disposizioni normative Tari che costituiscono orientamento giurisprudenziale per gli Uffici competenti;
- ✓ che l'esperienza maturata nell'applicazione concreta del vigente regolamento ha indotto il Servizio Tari ad elaborare alcune proposte di modifica al fine di renderne più funzionale l'applicazione;

**RILEVATO** che la cronica carenza di personale del Servizio impone di apportare alcune modifiche all'organizzazione del lavoro volte all'ottimizzazione delle risorse stesse finalizzata a garantire al cittadino/contribuente servizi efficienti;

**VISTE** e mutate le modifiche, al vigente Regolamento Tari, già approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 165 del 08.09.2017, peraltro, oggetto di specifica proposta trasmessa al Consiglio Comunale dal Dirigente pro-tempore del Servizio Tari, con nota protocollo n. 1044442 del 21/09/2017, per l'approvazione definitiva del relativo schema;

**PERTANTO** si indicano di seguito le modifiche proposte e sotto ognuna di esse la motivazione a sostegno delle stesse:

1. All'art 1 comma 1, cassare le parole *“l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente al”*;  
La precisazione deriva dalla modifica normativa introdotta dall'art. 1, c. 738 della L.160/2019
2. All'art 5 comma 4, nella parte denominata *“IMMOBILI DESTINATI AD USO NON DOMESTICO”* inserire al 3° punto dopo le parole, *“(senza lavorazione, le parole “e stoccaggio)”*;  
Come da risoluzione n. 2 /DF del 9.12.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rientrano tra i locali non tassabili quelli intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti in attesa di essere immessi sul mercato.
3. All'art. 5 comma 4 cassare l'ultimo punto degli *“IMMOBILI DESTINATI AD USO NON DOMESTICI”*

Inesatto inserire l'originario periodo nell'articolo relativo ai casi di esclusione dalla tassa poiché il pagamento è dovuto ma da un soggetto diverso (MIUR) dall'effettivo utilizzatore. La disposizione è più correttamente richiamata nel successivo articolo 7.

4. L'art. 7 comma 3 viene modificato come segue: *“Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, corrispondente al contributo versato dal MIUR, ai sensi del D. Lgs. n. 248/2007, convertito con modifiche dalla L. n. 31/2008 è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ad eccezione dei locali destinati ad abitazione dei custodi (il cui tributo è a carico di questi ultimi).”*

Si chiarisce che l'abitazione del custode non rientra tra le superfici delle istituzioni scolastiche ma va considerata quale utenza domestica in cui il soggetto passivo è l'utilizzatore dell'abitazione

5. All'art. 8 comma 1, aggiungere, alla fine del terzo periodo, il seguente: *“La dichiarazione di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, rispetto a quello risultante dal registro anagrafico, da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ha effetto per il periodo compreso tra il primo giorno del bimestre solare successivo a quello di inizio della variazione fino al primo giorno del bimestre solare successivo a quello di fine della variazione e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno solare.”*. Alla fine del quarto periodo aggiungere il seguente: *“Le successive variazioni dei componenti il registro anagrafico hanno effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le stesse si verificano. Nei casi in cui, in uno stesso bimestre solare, si registrino più variazioni, sarà considerata utile, ai fini del calcolo, l'ultima intervenuta in termini di tempo.”*

Con le modifiche proposte si precisa che le variazioni delle composizioni familiari, diverse da quelle risultanti dal registro anagrafico, hanno effetto per il solo anno solare a cui la relativa comunicazione si riferisce. Inoltre, l'integrazione del quarto periodo permette di considerare, nel corso di ogni anno solare, le variazioni del numero dei componenti il registro anagrafico ai fini del calcolo della relativa tassa.

6. All'art. 9 comma 1 - tabella delle utenze – cassare, a decorrere dal 01/01/2020, la denominazione *“studi professionali”* dalla classe di attività n. 11 ed inserirla nella classe di attività n. 12 dopo le parole *“istituto di credito”*.

Analogamente, si procede alla modifica della *“(Tabella A)”*, indicata al *“comma 2”*, che stabilisce l'abbinamento dei codici attività (Ateco) alle categorie Tari delle utenze non domestiche.

Si introduce il dettato normativo dell'art 58 quinquies del D.L n. 124/2019, approvato con modificazioni dalla L. 157/2019, che dispone:

*“1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;*

*b) le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali»”.*

7. *All'art.10 il periodo in grassetto prima della lett. e) è soppresso;*

La dicitura assumeva valore transitorio al momento dell'approvazione del regolamento nel settembre 2014.

8. All'art.10 comma 3 viene aggiunto il punto contraddistinto dalla *lett. f)*: *“La tariffa si applica in misura ridotta di 2/3 a favore dei cittadini, titolari di pensione, residenti*

*all'estero e che hanno un immobile nel territorio cittadino a titolo di proprietà o usufrutto purché non locato né dato in comodato ai sensi della L. 80 del 2014 art.9 bis commi 1 e 2*  
La necessità sorge al fine di dare esecuzione al citato dettato normativo.

9. All'art.10, comma 4 lett. b) sostituire il periodo dopo le parole *“risultante da”* con il seguente: *“adeguata documentazione (a titolo esemplificativo licenze o autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, registro dei corrispettivi, etc.)”*.  
Variazione dettata dall'esigenza di non limitare la riduzione a chi è possessore solo di licenze o autorizzazioni
10. All'art.10, comma 3 lett. d) ed al comma 4 lett. a), sostituire le parole, *“articolo 13 c. 3” con le parole “articolo 12”*.  
Correzione del numero dell'articolo a cui si rimanda.
11. All'art.11 comma 3 lettera f) dopo la parola *“immobili”* aggiungere *“adibiti ad attività imprenditoriali”*.  
L'attuale dicitura induce a ritenere che l'agevolazione sia estensibile a tutti gli immobili di proprietà del soggetto vittima di racket compresa l'abitazione.
12. All'art. 11 comma 3 lett. h) dopo la parola *“persone”* aggiungere *“o più”*;  
Correzione per includere nuclei familiari più numerosi.
13. All'art. 11 comma 5 lett. a) sostituire la parola *“permanente”* con la parola *“continuativo”*  
Correzione necessaria al fine di citare correttamente il beneficio di assistenza sociale previsto.
14. All'art.11 comma 5 lett. c) cassare, dopo la parola *“indigenti”*, la parola *“anche”*.  
Quanto sopra al fine di attribuire l'esenzione a chi fornisce accoglienza h 24;
15. All'art.11 comma 5 cassare la *lett. d)*  
In conformità a recente pronuncia del Tribunale di Palermo riguardo al principio *“dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria”*
16. All'art.11 comma 5, sostituire *“lett. e)”* con *“lett. d)”* e sostituire il periodo dopo le parole *“o parti di esse,”* con il seguente: *“riconosciute fabbricati storici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. destinate esclusivamente alla dimora di nuclei familiari ivi residenti, per la parte eccedente il valore metrico di mq. 500”*  
Si stabilisce che l'esenzione è destinata esclusivamente alle dimore abituali dei nuclei familiari negli immobili riconosciuti storici ai sensi di legge.
17. L'art. 12 è interamente sostituito dal nuovo articolato.  
L'esigenza è dettata dall'opportunità di rendere il sistema agevolativo più flessibile, ed al tempo stesso più trasparente, prevedendo la possibilità di beneficiare delle riduzioni congiuntamente alle date di inizio o di variazioni delle utenze. Inoltre, al fine di ottimizzare le risorse umane esistenti, rendendo più efficiente e funzionale l'organizzazione lavorativa, è stato ampliato il numero delle fattispecie agevolative per le quali non è previsto l'obbligo di presentazione annuale dell'istanza per il relativo rinnovo, semplificando al contempo gli adempimenti per i contribuenti.

18. All'art. 13 comma 1, aggiungere dopo le parole "*presupposto di tassazione*" le parole "*nonché per i casi di esclusione di cui al precedente articolo 5,*"  
Si richiede la dichiarazione anche per i casi di esclusione al fine di evitare l'invio di avvisi di pagamento/accertamento ai contribuenti non assoggettabili.
19. All'art. 13 cassare il "*comma 3*".  
I termini per la presentazione delle dichiarazioni di riduzione, agevolazione o esenzione sono disciplinati dal nuovo articolo 12.
20. All'art. 13 comma 5, aggiungere dopo la parola "*dichiarazione*" le parole "*di inizio, di variazione, di cessazione o di esclusione,*"  
Per una maggiore precisione nella descrizione.
21. All'art. 13 comma 7, sostituire le parole, "*a decorrere dal 1° gennaio dell'anno*", con le parole "*dalla data*" ed aggiungere, alla fine dello stesso comma, la seguente dicitura "*,con effetti decorrenti dal primo giorno del bimestre solare successivo.*"  
Si modificano le date di decorrenza della dichiarazione di cessazione e di voltura a seguito di decesso, facendole coincidere con l'effettiva data di fine ed inizio dei presupposti di tassazione.
22. All'art. 14 comma 4, *lett. a)* dopo le parole, "*Settore Tributi*", aggiungere "*o al servizio protocollo online disponibile attraverso la piattaforma informatica denominata "cassetto tributi"*".
23. All'art. 14 comma 4 aggiungere la *lett. e)* "*La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, stabilire quale forma di presentazione privilegiare tra quelle sopra indicate.*"  
Previsioni finalizzate all'avvio, in via esclusiva, della procedura di presentazione online delle istanze.
24. All'art. 17, comma 1, primo periodo: cassare dopo la parentesi "*(modello F24)*" le parole "*ovvero tramite bollettino di conto corrente postale*"; Modificare le date di scadenza delle due rate annuali fissandole all'1 giugno e al 2 dicembre di ciascun anno; Cancellare la previsione di versamento "*in soluzione unica entro il 16 giugno di ciascun anno.*"  
Si modificano e si uniformano le indicazioni del secondo e terzo periodo alle previsioni del primo periodo del comma in esame.  
Quanto sopra considerate le oggettive difficoltà di abbinamento informatizzato dei pagamenti effettuati con bollettino o a mezzo bonifico sul conto corrente postale nonché, per armonizzare le previsioni regolamentari ai nuovi limiti introdotti dal dettato normativo citato in premessa, *ex art. 15 bis del D. L. 34/2019*, garantendo la cadenza semestrale delle due rate di pagamento.
25. All'art. 17, comma 5, sostituire le parole "*può procedere*" con la parola "*procede*".  
Al comma 6, aggiungere alla fine dell'ultimo periodo le parole "*nonché ogni altra indicazione prevista da norme o delibere emanate dalle Autorità competenti.*"  
Previsione conforme alle delibere emanate in materia dall'ARERA.
26. All'art. 17 associare, al periodo relativo alla possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione legale, il riferimento al "*comma 7*".

27. All'art. 17 inserire il “*comma 8*” per elencare la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, di cui al regolamento comunale approvato con delibera n. 838/2017 dal Consiglio Comunale.
28. All'art. 19 comma 1, inserire, dopo la parola “*controllo*”, le parole “*dei pagamenti*” e, dopo le parole “*L.296/2006 e s.m.i.*”, le parole “*e dall'art. 1 comma 784 e seguenti della L. 160/2019 e s.m.i.*”  
Integrazione conforme al richiamo normativo in premessa.
29. All'art. 19 inserire il seguente *comma 3* “*Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'ultima accertata.*”  
In conformità a pronunce giurisprudenziali
30. All'art. 21, comma 5, cassare, dopo le parole “*tributo annuale*”, le parole “*compresa la maggiorazione di cui all'art. 13*”.  
Trattasi di refuso.
31. All'art. 23 sostituire il vigente comma 1 con il seguente; “*Per il solo anno 2020, il termine per presentare le dichiarazioni di riduzione, agevolazione o esenzione, di cui al precedente articolo 12 comma 4, derivanti da inizio o variazioni di utenza intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di approvazione del presente atto, è fissato al 30 settembre 2020. Le stesse avranno effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il presupposto agevolativo è maturato.*”  
Cassare il “*comma 2*” e modificare il vigente comma 3 prevedendo che “*il presente regolamento abroga e sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il previgente regolamento*”  
Le previsioni regolamentari dei vigenti commi 1, 2 e 3 assumevano valore transitorio, non più attuali, in quanto valide per il solo anno 2014.

**Considerato** che la citata proposta, trasmessa al Consiglio Comunale con nota protocollo n. 1044442 del 21/09/2017, risulta ormai superata da numerose modifiche normative ad oggi intervenute, che richiederebbero la presentazione di un elevato numero di emendamenti tecnici, si propone la restituzione della precedente proposta per esaminare ed approvare il nuovo schema predisposto con il presente atto.

#### **VISTI**

- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento Generale delle Entrate
- il vigente Regolamento Tari

### **PROPONE**

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati:

- che venga restituita la precedente proposta di modifica al vigente Regolamento Tari trasmessa al Consiglio Comunale con nota protocollo n. 1044442 del 21/09/2017;
- di approvare le modificazioni e le integrazioni al “Regolamento TARI”, approvato con deliberazione di C.C. n. 254/2014, così come evidenziate in corsivo nell'allegato A della presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- Di dare atto che le straordinarie misure di esenzione o riduzione del tributo TARI, valevoli per il solo anno 2020 ed aventi copertura finanziaria a valere sui fondi di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020, saranno proposte al Consiglio comunale con deliberazione della Giunta comunale allorquando la Giunta Regionale, giusta l'art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, avrà stabilito l'effettivo contributo a favore del Comune di Palermo e le modalità del suo utilizzo e rendicontazione.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia.

f.to Il Dirigente del Servizio  
D.ssa Maria Mandalà

Il Dirigente responsabile del Servizio TARI esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

f.to Il Dirigente del Servizio  
D.ssa Maria Mandalà

Il Dirigente Coordinatore del Settore letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico.

f.to Il Dirigente del Settore  
D.ssa Maria Mandalà

L'Assessore al ramo, letta la superiore proposta, ne propone l'adozione da parte della Giunta Comunale.

F.to L'Assessore  
Dott. Roberto D'Agostino

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

F.to Il Ragioniere Generale  
Dott. Bohuslav Basile



**COMUNE DI PALERMO**  
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 254 del 26/09/2014)**

**(Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)**

**INDICE**

- Art. 1 Oggetto del regolamento**
- Art. 2 Ambito di applicazione territoriale**
- Art. 3 Presupposto**
- Art. 4 Soggetti passivi**
- Art. 5 Locali ed aree non soggetti al tributo**
- Art. 6 Locali ed aree tassabili con superficie ridotta**
- Art. 7 Gettito della tassa, utenze, costo del servizio e tariffe**
- Art. 8 Utenze domestiche**
- Art. 9 Utenze non domestiche**
- Art. 10 Riduzioni**
- Art. 11 Agevolazioni ed esenzioni**
- Art. 12 Condizioni per l'applicazione delle riduzioni agevolazioni ed esenzioni**
- Art. 13 Dichiarazione**
- Art. 14 Contenuto e modalità di presentazione della dichiarazione**
- Art. 15 Funzionario responsabile**
- Art. 16 Poteri e mezzi di controllo**
- Art. 17 Versamenti**
- Art. 18 Rimborsi**
- Art. 19 Accertamento e riscossione**
- Art. 20 Sanzioni**
- Art. 21 Tassa su base giornaliera**
- Art. 22 Tributo provinciale**
- Art. 23 Disposizioni finali e transitorie**

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina la componente relativa al tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti (Tari) di cui all'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i..
2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.

## **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

## **ART. 3 PRESUPPOSTO**

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio comunale.

## **ART. 4 SOGGETTI PASSIVI**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

## ART. 5 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non si considerano speciali, in quanto assimilati agli urbani con deliberazione di consiglio comunale n. 83 del 28/05/1998, i rifiuti indicati al punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27/07/1984, di cui si allega l'estratto di copia.
3. Nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici, ove si formano i rifiuti speciali, si applica, all'area su cui i citati rifiuti vengono prodotti, la percentuale di abbattimento della superficie tassabile prevista dal successivo articolo 6.
4. Non sono soggetti all'applicazione della tassa i locali o le aree scoperte che, secondo la seguente distinzione, non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani

### IMMOBILI DESTINATI AD UTENZE DOMESTICHE:

- ✓ balconi, terrazze e porticati non chiusi;
- ✓ locali ed aree scoperte riservati ad impianti tecnologici, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza umana;
- ✓ Immobili destinati ad abitazione privi di utenza elettrica;
- ✓ immobili che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell' anno a causa di forza maggiore, quali: fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione;
- ✓ superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 cm;
- ✓ aree a verde.

### IMMOBILI DESTINATI AD USI NON DOMESTICI:

- ✓ superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 cm o aree a verde;
- ✓ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche;
- ✓ celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione e **stoccaggio**), silos, serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- ✓ locali ed aree degli impianti sportivi destinati esclusivamente allo svolgimento di attività ginnico sportive quali palestre, campi etc;
- ✓ stalle, fienili e concimaie delle aziende agricole nonché aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento e le serre a terra;
- ✓ aree, impraticabili, intercluse da recinzione e a verde effettivamente non utilizzate, o adibite in via esclusiva al transito veicolare quali, a titolo esemplificativo, rampe, zone di manovra, vie di accesso agli stalli di sosta;

- ✓ immobili che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno a causa di forza maggiore, quali: fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione a condizione che tali circostanze siano confermate da idonea documentazione;
- ✓ immobili privi di utenza elettrica che risultino vuoti e completamente inutilizzati;
- ✓ gli edifici della Chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose adibite al culto, esclusi gli eventuali annessi locali destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;

**Cassato**

5. Sono, altresì, esclusi dalla tassa i locali e le aree, non espressamente indicati, per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di:
  - a) norme legislative o regolamentari;
  - b) ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
  - c) accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
6. Le circostanze di non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente dimostrate con idonea documentazione.

**ART. 6 LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA**

Per i locali e le aree in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie, su cui si realizza la promiscua produzione di rifiuti, un abbattimento dell'area tassabile nella misura del 10%. Tale abbattimento è riconosciuto a richiesta di parte a condizione che l'interessato alleghi idonea documentazione.

**ART. 7 GETTITO DELLA TASSA, UTENZE, COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della componente rifiuti è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. N. 36/2003.
3. ***Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, corrispondente al contributo versato dal MIUR, ai sensi del D. Lgs. n. 248/2007,***

***convertito con modifiche dalla L. n. 31/2008 è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ad eccezione dei locali destinati ad abitazione dei custodi (il cui tributo è a carico di questi ultimi).***

4. Le somme effettivamente incassate a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni relativi alla gestione del servizio.
5. Gli utenti del servizio sono distinti in due macro categorie: utenze domestiche (abitazioni private e relative pertinenze) ed utenze non domestiche (tutte le altre categorie).
6. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, dall'insieme delle utenze domestiche, per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, e da quello delle utenze non domestiche, per unità di superficie, parametrata agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, derogabili nei tempi e nei modi previsti dal c. 652 dell'art. 1 L. 147/2013 e s.m.i.. Tutti i coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.
7. In attuazione del comma 657 art. 1 L. 147/2013 e s.m.i., nella modulazione della tariffa è applicata una riduzione del costo variabile, per la raccolta differenziata, riferita alle utenze domestiche. In caso di mancata deliberazione la riduzione si intende prorogata di anno in anno.
8. Il Consiglio comunale delibera le tariffe del tributo, per ogni singola categoria d'utenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ed approvato dall'autorità competente. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

## **ART. 8 UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza e per quelle tenute a disposizione da soggetti residenti nel comune, ai fini dell'applicazione della tassa, si considera il numero di componenti risultante dal registro anagrafico comunale, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza, o non fanno parte del nucleo familiare risultano ivi dimoranti per oltre sei mesi all'anno.

I soggetti che risultano residenti in una unità abitativa possono non essere considerati tali, ai fini della determinazione del numero dei componenti, se dimorano in casa di cura o di riposo o se studiano o lavorano fuori dal territorio comunale per oltre sei mesi all'anno.

***La dichiarazione di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, rispetto a quello risultante dal registro anagrafico, da presentare entro il 31***

**gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ha effetto per il periodo compreso tra il primo giorno del bimestre solare successivo a quello di inizio della variazione fino al primo giorno del bimestre solare successivo a quello di fine della variazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre di ogni anno solare.**

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante, nel registro anagrafico, al primo di gennaio dell'anno di riferimento o alla data di inizio delle stesse.

**Le successive variazioni dei componenti il registro anagrafico hanno effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le stesse si verificano. Nei casi in cui, in uno stesso bimestre solare, si registrino più variazioni, sarà considerata utile, ai fini del calcolo, l'ultima intervenuta in termini di tempo.**

2. Per le utenze domestiche, occupate saltuariamente o tenute a disposizione, da parte di soggetti non residenti nel comune, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto dichiarato dal soggetto passivo nella dichiarazione originaria o di variazione. In mancanza di detta indicazione, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente secondo la seguente tabella:

n° 1 occupante se la superficie tassabile è pari o inferiore a mq. 70;

n° 2 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq. 71 e mq 90;

n° 3 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq. 91 e mq. 110;

n° 4 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq. 111 e mq. 130;

n° 5 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq. 131 e mq. 150;

n° 6 occupanti se la superficie tassabile è superiore a mq. 151

3. Per le utenze domestiche, occupate o a disposizione di soggetti giuridici, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto dichiarato. In mancanza di detta indicazione, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente secondo la tabella di cui al precedente comma 2.

## **ART. 9 UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Ai fini dell'applicazione della tassa le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività sotto riportate, così come previsto dal D.P.R. n. 158/1999:

<b>Classe</b>	<b>Categorie di attività ai fini Tari valide fino al 31/12/2019</b>	<b>Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020</b>
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto

2	Cinematografo, teatro	Cinematografo, teatro
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	Stabilimento balneare	Stabilimento balneare
6	Esposizione, autosaloni	Esposizione, autosaloni
7	Alberghi con ristorante	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo	Case di cura e di riposo
10	Ospedale	Ospedale
11	Uffici, agenzia, studi professionali	<b>Uffici, agenzia</b>
12	Banca ed istituto di credito	<b>Banca, istituto di credito, studi professionali</b>
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola; farmacia; tabaccaio, plurilicenze	Edicola; farmacia; tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa; amburgheria	Mensa; amburgheria
24	Bar; caffè, pasticceria	Bar; caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescheria, piante e fiori, pizza al taglio	Ortofrutta, pescheria, piante e fiori, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club	Discoteca, night club

2. L'individuazione della categoria in cui includere le utenze non domestiche è effettuata in funzione del codice attività risultante dall'iscrizione alla camera di commercio (codice Ateco). L'abbinamento di detti codici alle categorie TARI, realizzato sulla base della corrispondenza delle tipologie e delle descrizioni delle attività, è stabilito dall'allegato prospetto (**Tabella A**), che costituisce parte integrante del presente regolamento. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività comprovata dal soggetto passivo o verificata dal comune.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici che compongono uno stesso immobile. Per le superfici con accessi o ubicazioni diverse rispetto all'indirizzo principale, e per quelle che costituiscono aree scoperte operative, sono applicabili tariffe differenziate se l'effettiva destinazione d'uso è diversa da quella dell'attività economica risultante ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Nelle unità immobiliari, adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica, professionale o di servizi la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Per la classificazione di attività non specificamente indicate nelle suddette classi di contribuenza, si applicano criteri di analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

## **ART. 10 RIDUZIONI**

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa totale nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani interni ed assimilati, sia superiore a 1000 m.  
Per la finalità di cui al presente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa totale, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, purché l'autorità sanitaria riconosca che le predette circostanze abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. **Utenze domestiche:**
  - a) la tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di abitazioni, con unico occupante, con superficie tassabile non superiore a mq. 70;
  - b) la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo.

Tale riduzione è riconosciuta a condizione che nella dichiarazione originaria o di variazione il conduttore o detentore dell'abitazione indichi il luogo dell'abitazione di residenza, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, o che abbia la residenza o la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale.

- c) la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori. La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore o occupante dell'abitazione rurale svolga effettivamente attività di coltivatore diretto o agrario, circostanza comprovata da idonea documentazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate.
- d) La tariffa si applica in misura ridotta del 90%, nella quota variabile, alle utenze domestiche che avviano il compostaggio domestico dei propri scarti organici, per utilizzi in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il termine di cui al successivo articolo **12**, di istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della citata istanza l'utente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate all'accertamento della reale pratica del compostaggio.

#### **Cassato**

- e) La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella quota variabile alle utenze domestiche che effettuino la raccolta differenziata e previa misurazione individuale, effettuata con specifici strumenti, presso apposite isole ecologiche di un quantitativo di rifiuti differenziati pari ad almeno Kg 200 su base annua.
- f) ***La tariffa si applica in misura ridotta di 2/3, nella quota fissa e nella quota variabile, a favore dei cittadini, titolari di pensione, residenti all'estero e che hanno un immobile nel territorio cittadino a titolo di proprietà o usufrutto purché non locato né dato in comodato ai sensi della L. 80/2014 art.9 bis, commi 1 e 2.***

#### **4. Utenze non domestiche:**

- a) La tassa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota variabile, agli utenti che dimostrano di avviare al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, almeno il 70% dei rifiuti speciali assimilati prodotti. Ai fini del calcolo della predetta percentuale si considera il rapporto tra la quantità complessiva di rifiuti assimilati avviati al recupero e il totale di rifiuti, calcolato moltiplicando la superficie assoggettata al tributo per il coefficiente di produzione annuo (Kd), della quota variabile della tariffa corrispondente a ciascuna categoria di attività, indicato nel provvedimento di determinazione delle tariffe.  
L'utente unitamente alla richiesta di riduzione del tributo, da presentare entro i termini di cui al successivo articolo **12**, dovrà produrre copia di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati, o altro documento previsto dalla legge, controfirmati dai

soggetti autorizzati al recupero e il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione.

- b) la tassa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, diversi dall'abitazione, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, risultante da **adeguata documentazione (a titolo esemplificativo: licenze o autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, registro dei corrispettivi, etc.)**.

## ART. 11 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile, al nucleo familiare occupante un immobile destinato a civile abitazione beneficiario di interventi di assistenza sociale quali: buono casa, integrazione all'affitto, sussidio straordinario.
2. La tariffa è ridotta del 100%, nella quota variabile, nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un minore in affido ex L. 49/01. Detta agevolazione richiesta dal contribuente, con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni è valida per tutto il periodo in cui il minore in affido dimora nell'abitazione del soggetto affidatario.
3. La tariffa è ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:
  - a) nucleo familiare composto da singolo anziano o da coppia di anziani, con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione;
  - b) nucleo familiare nel quale sia presente un portatore di handicap (con invalidità del 100%), con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione;

Per cittadino anziano s'intende, per gli uomini coloro che hanno conseguito il 65° anno di età, per le donne coloro che hanno conseguito il 60° anno di età.

- c) agli enti assegnatari di beni confiscati alla mafia utilizzati esclusivamente per finalità sociali.
- d) agli immobili occupati da ordini religiosi per finalità diverse da quelle di natura commerciale o di servizi;
- e) abitazioni adibite a dimora delle coppie che contraggono matrimonio o che siano iscritte al Registro delle Unioni Civili a condizione che:
  - ✓ l'età di almeno uno dei due componenti non sia superiore ad anni 35
  - ✓ la superficie utile ai fini del tributo non sia superiore a mq. 110
  - ✓ il reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore ad euro 24.000,00.

Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione utile a dimostrare il possesso dei citati requisiti, è valida per un biennio a decorrere dalla data di contrazione del matrimonio o di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili.

f) agli immobili **adibiti ad attività imprenditoriali** occupati da commercianti e/o imprenditori che ex art. 3 Legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono stati dichiarati vittime del reato di racket .In tal caso detta agevolazione richiesta dal contribuente con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso del citato requisito;

g) abitazioni adibite a dimora di donne con eventuali figlie/i minori che, avendo subito violenza di genere, abbiano intrapreso e concluso un percorso di uscita dalla violenza presso case-rifugio ad indirizzo segreto.

Detta agevolazione, richiesta dalla contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione utile a dimostrare il possesso di tali requisiti, è valida per un biennio a decorrere dalla data in cui la donna è stata ospite presso la struttura ad indirizzo segreto.

h) alle abitazioni adibite a dimora di nuclei familiari composti da n. 6 persone **o più**, con almeno 4 figli, il cui reddito complessivo non sia superiore a euro 30.000,00.

i) per i teatri privati della città di Palermo nel caso in cui il rappresentante legale del teatro dichiarare la sospensione dell'attività nei mesi di luglio, agosto e settembre. Detta agevolazione richiesta dal contribuente, con la modalità e i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria atta ad attestare la sospensione delle attività teatrali".

4. Per le nuove attività produttive, commerciali o di servizi, che creino nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, è prevista un'agevolazione con le seguenti riduzioni:

- a) assunzione da 1 a 5 dipendenti: riduzione del 30%;
- b) assunzione da 6 a 10 dipendenti: riduzione del 40%
- c) assunzione di oltre 10 dipendenti: riduzione del 50%;

Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione inerente l'impiego delle unità lavorative, è valida per un triennio a decorrere dalla data di inizio dell'attività. La stessa non si applica nei casi di fusione d'azienda, cessione o subingresso di attività.

5. Sono esentate dal tributo, nella quota fissa e nella quota variabile, i seguenti casi:

- a) le abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti in modo **continuativo** dal comune.

- b) le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da soggetti titolari, esclusivamente, di pensione il cui reddito complessivo annuo non supera la fascia esente ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.
- c) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni ai sensi della L. 266/91, che espletano, in via esclusiva, servizi di accoglienza a soggetti indigenti, con pernottamento, e che non ricevano corrispettivi per tali servizi.

### **Cassato**

- d) le superfici delle unità immobiliari, o parti di esse, ***riconosciute fabbricati storici, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., destinate esclusivamente alla dimora di nuclei familiari ivi residenti, per la parte eccedente il valore metrico di mq. 500.***
6. Le agevolazioni ed esenzioni, di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

## **ART. 12 CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

1. ***Le riduzioni, le agevolazioni, e le esenzioni della tassa, di cui ai precedenti articoli 10 e 11, sono concesse su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare ogni anno, entro i termini di cui ai successivi commi 3 e 4, al Settore Tributi.***
2. ***Sono escluse dall'adempimento annuale, di cui al precedente comma, le fattispecie previste dall'articolo 10, comma 3:***
  - ***lett. a) (Utenze domestiche con singolo occupante e limite di superficie tassabile);***
  - ***lett. b) (Utenze domestiche a disposizione); lett. d) (Compostaggio domestico).***

***Dall'articolo 11, comma 3:***

  - ***lett. a) (Utenze domestiche occupate da nuclei composti da singolo o coppia di anziani subordinate a limiti di reddito);***
  - ***lett. b) (Utenze domestiche occupate da nuclei con portatore di handicap) solo nei casi in cui l'invalidità del 100% non sia soggetta a revisione periodica.***

***Dall'articolo 11, comma 5:***

  - ***lett. b) (Utenze domestiche occupate da nuclei composti esclusivamente da titolari di pensioni minime).***

***Le dichiarazioni originarie hanno effetto per gli anni successivi a quello di applicazione, a condizione che non si verifichino variazioni dei presupposti iniziali da comunicare, con apposita dichiarazione, da presentare entro il termine di cui al successivo comma 7.***
3. ***Le richieste di rinnovo di benefici di riduzione, agevolazione o esenzione già riconosciuti dall'Ufficio, e per i quali non è prevista l'esclusione della presentazione annuale, di cui al precedente comma 2, si considerano prodotte in tempo utile per l'anno di riferimento, se presentate entro il 31 gennaio dello***

*stesso anno. In caso contrario le dichiarazioni decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la relativa dichiarazione è stata presentata e cessano di operare al 31 dicembre dello stesso anno.*

- 4. Le richieste di nuovi benefici di riduzione, agevolazione o esenzione, derivanti da inizio o variazioni di utenza decorrono (salvo eventuali deroghe previste dalle singole fattispecie) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la relativa dichiarazione è stata presentata.*

*Le stesse cessano di operare al 31 dicembre dello stesso anno a meno che non rientrino nei casi di rinnovo automatico previsti dal precedente comma 2.*

- 5. Tutte le dichiarazioni devono essere corredate della documentazione utile a dimostrare gli stati di fatto o di diritto (dichiarazione dei redditi o certificazioni reddituali riferiti all'anno precedente a quello di riferimento, certificazioni sanitarie, planimetrie, relazioni tecniche ed ogni altro documento utile).*

*Ai fini del calcolo dei limiti reddituali non si considerano quelle voci che per legge non costituiscono reddito imponibile.*

- 6. Le riduzioni e le agevolazioni sono cumulabili tra loro fino ad un massimo del 50 per cento della quota fissa e della quota variabile di cui si compone la tassa.*

*Per le specifiche caratteristiche, legate alla ridotta misura della prestazione del servizio, sono incompatibili, con tutte le riduzioni o agevolazioni, quelle previste dall'articolo 10, comma 1 (Distanza dal punto di raccolta) e comma 2 (Mancato o grave violazione nello svolgimento del servizio).*

*Non sono cumulabili con nessuna delle altre riduzioni o agevolazioni della parte variabile della tariffa, quelle disciplinate dall'articolo 10, comma 3, lett d) (Compostaggio domestico) ed articolo 11, comma 2 (Utenze domestiche composte da nuclei con minore in affido).*

*A queste ultime due riduzioni è comunque cumulabile, fino al citato limite del 50 per cento, l'abbattimento della quota fissa della tariffa eventualmente spettante sulla base delle altre fattispecie.*

- 7. Tutte le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni cessano di operare dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui vengono meno le condizioni alla base degli stessi benefici. Le variazioni devono essere comunicate, con apposita dichiarazione, da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le citate condizioni sono venute meno.*

*Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione di variazione, attestante il venir meno delle condizioni di riduzione, agevolazione o esenzione, l'Ufficio procede al recupero del minor tributo versato con le modalità previste dal successivo articolo 19.*

## **ART. 13 DICHIARAZIONE**

- 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 1 c. 684 L. 147/2013, nell'esercizio del potere regolamentare ex art. 52 del D. Lgs. 446/97, il termine per presentare, al settore tributi, le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione del presupposto di tassazione **nonché per i casi di esclusione di cui al precedente articolo 5**, è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.*

2. L'inizio, la variazione o la fine dell'obbligazione tributaria è calcolata a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si verifica la relativa circostanza.

**(Cassato)**

3. Nel caso in cui la denuncia di cessazione o di variazione in diminuzione non è stata presentata entro il termine previsto per l'anno di riferimento, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o delle aree scoperte e la tassa sia recuperabile d'ufficio con l'attività di accertamento. Ovvero se lo stesso sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale o delle aree.
4. La dichiarazione **di inizio, di variazione, di cessazione o di esclusione**, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
5. Nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
6. Le dichiarazioni esistenti, relative agli immobili destinati a civile abitazione e alle rispettive pertinenze, intestate a contribuenti di cui si accerta il decesso, possono essere cessate o volturate d'Ufficio ad altro coobbligato, ove il comune ne riscontri l'esistenza attraverso l'incrocio con le banche dati disponibili, **dalla data** in cui è avvenuto il decesso, **con effetti decorrenti dal primo giorno del bimestre solare successivo**.
7. Gli uffici comunali competenti in materia di iscrizioni anagrafiche o al rilascio di concessioni, autorizzazioni e similari, concernenti locali ed aree scoperte a vario titolo occupate o detenute, sono tenuti ad invitare l'utente a presentare la dichiarazione di assoggettamento al tributo, presso i medesimi Uffici. Gli stessi, provvederanno al successivo inoltrare al competente Ufficio Tributi con l'indicazione del numero di protocollo assegnato in entrata.  
In caso di omesso invito, resta fermo l'obbligo di dichiarazione di cui al superiore comma 1.

## **ART. 14 CONTENUTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. Le dichiarazioni devono contenere:
  - a) i dati anagrafici e fiscali del soggetto passivo;
  - b) i dati ed il numero dei componenti il nucleo familiare o della convivenza nel caso di utenze domestiche;
  - c) il titolo dell'occupazione ed i dati del proprietario dell'unità immobiliare;
  - d) la data d'inizio, di variazione o di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree o delle circostanze agevolative;

- e) l'ubicazione dell'unità immobiliare, specificando via, numero civico ed interno, e l'indicazione dei relativi dati catastali quali foglio, particella e sub, nonché la specifica destinazione d'uso;
  - f) la sottoscrizione di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano - categoria catastale gruppi A, B e C - fino al 1° gennaio successivo alla data di emanazione delle disposizioni di cui al c. 645 dell'art. 1 della L. 147/2013 (allineamento tra i dati catastali dell'Agenzia del Territorio e la toponomastica del Comune, indispensabile per la determinazione della superficie assoggettabile alla tassa nella misura dell'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998) la superficie tassabile è costituita da quella calpestable.
3. Per le altre unità immobiliari (categorie catastali gruppi D ed E) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.
4. La dichiarazione può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
- a) all'Ufficio protocollo del Settore Tributi **o al servizio protocollo online disponibile attraverso la piattaforma informatica denominata "cassetto tributi"**;
  - b) ad altri Uffici comunali in occasione di iscrizioni anagrafiche o definizioni di altre pratiche (concessioni, autorizzazioni ecc.) concernenti locali ed aree scoperte a vario titolo occupate o detenute;
  - c) a mezzo raccomandata postale a/r, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante, a tal fine farà fede la data di spedizione;
  - d) mediante posta elettronica certificata, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante, o altra modalità telematica che si renda disponibile;
  - e) **La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, stabilire quale forma di presentazione privilegiare tra quelle sopra indicate.**

## ART. 15 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa un dirigente responsabile della tassa a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## ART. 16 POTERI E MEZZI DI CONTROLLO

1. Il funzionario responsabile, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, può inviare questionari o chiedere chiarimenti e documenti al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale all'uopo autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ex articolo 2729 C.C.

## ART. 17 VERSAMENTI

1. La tassa è versata esclusivamente al comune - secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/97 (modello F24) o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali, in due rate scadenti il **1° giugno e il 2 dicembre** di ciascun anno.  
In attesa della deliberazione o della conferma delle tariffe per l'anno di riferimento, la rata di giugno dovrà essere versata sulla base delle aliquote approvate nell'anno precedente in misura del 50%.  
Il conguaglio, che terrà conto delle tariffe relative all'anno di riferimento, deliberate o confermate, dovrà essere versato entro il **2 dicembre**.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuale del tributo è inferiore o pari a euro 5.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del soggetto che ha presentato la prevista dichiarazione.
4. Sulle somme dovute, non versate alle previste scadenze, si applicano gli interessi nella misura indicata dal regolamento generale delle entrate comunali e le sanzioni previste.
5. Il Comune **procede** ad inviare, ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione, avvisi con annessi bollettini o modelli di pagamento, relativi al numero delle rate previste, premarcati sulla base dei dati presenti nel sistema informatico comunale.
6. La comunicazione dell'importo da versare a titolo di tassa sui rifiuti, deve contenere tutti gli elementi idonei a giustificare la cifra richiesta (superficie imponibile, anno di riferimento, numero di componenti il nucleo familiare, eventuale percentuale di riduzione applicata e termini di pagamento) **nonché ogni altra indicazione prevista da norme o delibere emanate dalle Autorità competenti**.
7. I soggetti che vantano crediti con il Comune di Palermo possono pagare la tassa utilizzando l'istituto della compensazione così come previsto dal Regolamento Generale delle entrate.
8. ***I tardivi, gli omessi e/o gli insufficienti pagamenti, alle scadenze previste, possono essere regolarizzati mediante l'istituto del ravvedimento operoso, sempreché non siano già stati notificati i relativi avvisi di accertamento, con le modalità disciplinate dallo specifico Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 838 del 23/11/2017.***

## ART. 18 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno dell'avvenuto pagamento.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal regolamento generale delle entrate comunali con decorrenza dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori o pari a euro 5.

## ART. 19 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. L'attività di controllo **dei pagamenti** e rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, è effettuata con le modalità disciplinate dall'art. 1, commi 161 e 162, della L. 296/2006 e s.m.i. **e dall'art. 1, comma 784 e seguenti, della L. 160/2019 e s.m.i..**
2. La riscossione della tassa potrà essere effettuata in forma diretta o con diversa modalità, prevista dalla legge, da affidare a soggetti esterni.
3. ***Gli avvisi di accertamento divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'ultima accertata.***

## ART. 20 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione, alle scadenze previste, si applica la sanzione disciplinata dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97 e s.m.i..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, si applica per il primo anno e il secondo anno la sanzione minima e per gli anni successivi la sanzione massima, prevista per legge, del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. Se la dichiarazione è infedele, si applica per il primo anno e il secondo anno la sanzione minima e per gli anni successivi la sanzione massima, prevista per legge, del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte nei termini di legge se entro il termine, per proporre ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
5. La mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, comporta l'applicazione di una sanzione pari a € 100,00.

## **ART. 21 TASSA SU BASE GIORNALIERA**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente e non frequentemente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo su base giornaliera. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare.

Ai fini sopraindicati, si considerano soggette al tributo giornaliero le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi, ed attività commerciali in forma ambulante non ricorrente). Il tributo si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuano attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, corrispondente alla categoria di uso, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%. In mancanza di una voce corrispondente alla destinazione d'uso presente nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Il rilascio delle autorizzazioni, da parte degli uffici comunali competenti, relative all'uso temporaneo di spazi ed aree pubbliche, è subordinato al pagamento del tributo giornaliero secondo le modalità previste dalle normative vigenti.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tosap temporanea ovvero per l'IMU.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni relative al tributo annuale ed al tributo provinciale.

## **ART. 22 TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

## ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

*1. Per il solo anno 2020, il termine per presentare le dichiarazioni di riduzione, agevolazione o esenzione, di cui al precedente articolo 12 comma 4, derivanti da inizio o variazioni di utenza intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di approvazione del presente atto, è fissato al 30 settembre 2020. Le stesse avranno effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il presupposto agevolativo è maturato.*

### **Cassato**

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio **2020**, il previgente **regolamento**.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme vigenti.



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA SERVIZI AI CITTADINI**  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**  
**III^ CIRCOSCRIZIONE**

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE**

Il presente foglio contenente i pareri resi ai sensi dell'art. 68 dello Statuto comma 1 fa parte integrante della proposta di deliberazione avente per oggetto

**Parere su Approvazione modifiche al vigente Regolamento Tari approvato con Deliberazione di C.C. n. 254/2014.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Funzionario U.O. Organi Istituzionali

Dott.ssa M.C. Calderone

Signature Not Verified

Signed by MARIA CONCETTA

CALDERONE

Data 09/06/2020 13:02:18 CEST

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**  
*(ART. 1 L.R. n.48/91 e successive modifiche L.R. 30/2000 e art. 68 dello Statuto)*

\_\_\_ VISTO: si esprime parere favorevole

\_\_\_ VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL DIRIGENTE

Dott. Leonardo Brucato

Signature Not Verified

Signed by Leonardo Brucato  
on 10/06/2020 10:40:03 CEST

Data

**VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE**

Seduta del Consiglio della Terza Circoscrizione del 01/07/2020 - Parere su: Approvazione modifiche al vigente Regolamento Tari approvato con Deliberazione di C.C. n. 254/2014.

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>	<b>FAVOREVOLI</b>	<b>CONTRARI</b>	<b>ASTENUTI</b>
<b>ADELFO GIOVANNI</b>	X		X		
<b>BRUSCHETTA SAVERIO</b>					X
<b>GULEMI ANDREA</b>	X		X		
<b>ILARDI ALFREDO</b>	x		x		
<b>PRESTER ANTONINO</b>	X		X		
<b>QUARTARARO GIUSEPPE</b>					X
<b>RAPPA GIOVANNA</b>		X			
<b>SANTANGELO ANTONINO</b>		x			
<b>TARANTINO SALVATORE</b>	X		X		
<b>TERRANOVA FRANCESCO</b>	X		X		



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA DELLA CITTADINANZA**

◆ SETTORE PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE ◆  
**ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI**

Via F.sco La Colla n. 50 – 90124 Palermo  
Telefono 091 740 75 00 – Fax 091 740 75 38

Palermo li, 01/07/2020

Prot. n° 687475

---

**OGGETTO: Trasmissione esito parere.**

---

All' Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale

Alla Segreteria Generale

E , p.c. Area della Ragioneria Generale, Tributi e  
Patrimonio - Staff del Ragioniere Generale -  
Servizio Tari

Si comunica che il Consiglio della III Circoscrizione, nella seduta del **01/07/2020** con deliberazione n.° **96** ha espresso Parere **Favorevole** su: **Approvazione modifiche al vigente Regolamento Tari approvato con Deliberazione di C.C. n. 254/2014.**

**Il Funzionario Amministrativo**

**Dott. ssa M.C. Calderone**  
Signature Not Verified

Signed by MARIA CONCETTA  
CALDERONE  
on 02/07/2020 13:25:40 CEST

Si attesta che l'atto avente per oggetto: "DELIBERE DELLA III^ CIRCOSCRIZIONE N. 96 DEL 01/07/2020" è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 02/07/2020 al 12/07/2020.

Id. pubblicazione 8263/2020

Il Responsabile

Il Responsabile

dell'Albo Pretorio

dell'U.O.

F.to Mariano Corsale

F.to Dott. Calogero Miserendino

Cordiali Saluti